

Sanzioni ambientali: aggiornamento del sistema

Una recente legge dello stato italiano, n.147/2025, riscrive il sistema sanzionatorio sulle violazioni ambientali, introducendo nuove e più rigide sanzioni. Molti dettagli sono riportati nella [comunicazione di Ecocamere](#).

Con modifiche della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, si rafforza la funzione preventiva e dissuasiva del sistema, mirando a impedire la prosecuzione di attività economiche inquinanti da parte di soggetti già condannati.

Le principali novità introdotte dalla Legge n. 147/2025 riguardano:

- Inasprimento delle pene per abbandono e gestione illecita dei rifiuti;
- Nuove fattispecie di reato per abbandono in casi particolari e combustione illecita;
- Nuove sanzioni accessorie e utilizzo della videosorveglianza per accertare le violazioni;
- Finanziamenti per la bonifica della Terra dei Fuochi.

Per contrastare con maggiore efficacia i fenomeni illeciti ambientali, la nuova legge 3 ottobre 2025, n. 147, in vigore dall'8 ottobre 2025 (conversione con modificazioni del DL 116/2025), non si limita ad apportare modifiche puntuali, ma integra il sistema sanzionatorio su alcune fattispecie ambientali previste nel testo unico ambientale nel Codice penale e anche nel Codice della Strada.

Fra le tante novità, intervengono **modifiche al D.lgs. n. 231/2001** sulla responsabilità degli enti con l'ampliamento dell'elenco dei reati ambientali che comportano responsabilità amministrativa degli enti:

- Aumento delle sanzioni pecuniarie per inquinamento, disastro ambientale, traffico illecito di rifiuti;

- Introduzione di nuove fattispecie: omessa bonifica, impedimento del controllo, attività organizzate per il traffico illecito;
- Sanzioni interdittive fino all'interdizione definitiva se l'ente è stabilmente utilizzato per commettere reati ambientali;
- Responsabilità anche per reati colposi, con sanzioni ridotte da un terzo a due terzi con l'introduzione dell'art. 259-ter nel Codice dell'Ambiente e la previsione che i delitti previsti dagli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259 possono essere commessi anche per colpa.
- Semplificazione degli obblighi di comunicazione: viene esclusa la rilevanza penale per le irregolarità puramente formali che non compromettono la corretta tracciabilità dei rifiuti (es. art. 258);
- Limitazione della responsabilità per i reati commessi dal titolare d'impresa: viene eliminata la previsione in base alla quale il titolare d'impresa era automaticamente responsabile, per omessa vigilanza, dei reati commessi dagli autori materiali dell'illecito.

Completano il quadro alcune disposizioni settoriali:

- Contrasto all'abbandono dei rifiuti da fumo, dei rifiuti di piccolissime dimensioni (come scontrini o gomme da masticare) e il deposito illegale dei rifiuti su strada, con l'inserimento della disposizione che la contestazione delle violazioni può avvenire in modo differito utilizzando le immagini riprese dalla videosorveglianza;
- Nuove sanzioni amministrative pecuniarie per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche che non comunicano i luoghi di deposito preliminare o i dati relativi ai Raae ricevuti al Centro di Coordinamento RAEE.

Per consultare il [testo della Legge 3 ottobre 2025](#), n. 147, si

può accedere alla Gazzetta Ufficiale.
(SN/am)